



Il Direttore



Il Presidente

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE**

Vista la legge 13 giugno 1990, n. 146, recante le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, concernente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione, recante le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020, emanata di concerto con il Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 Marzo 2020, con cui sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono sospese tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato allo stesso decreto presidenziale, fra cui rilevano le attività dell'amministrazione pubblica e della difesa (cod. ATECO 84);

Considerato che, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, con il codice 84.11.10, è ricompresa l'amministrazione finanziaria, essendo descritte attività di gestione e sovrintendenza agli affari fiscali: gestione del sistema tributario, esazione di tributi ed investigazioni sulle violazioni fiscali, amministrazione doganale;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 13 giugno 1990, n. 146;

Rilevata l'opportunità di sottoscrivere, da parte delle Agenzie fiscali e dell'ente strumentale dell'Agenzia delle entrate deputato alla riscossione, i contratti collettivi in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

Ritenuta l'esigenza di individuare, nelle more della contrattazione collettiva e tenendo conto delle vigenti disposizioni in tema di sospensione dei termini, le attività essenziali, e tra le stesse quelle che, non potendo essere svolte attraverso il lavoro agile, devono essere rese in presenza, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'attuale situazione emergenziale;

E M A N A

la seguente direttiva:

1. Sono considerate, al solo fine di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente venutasi a determinare con riferimento alle attività e agli uffici dell'Amministrazione, per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19, attività essenziali dell'Agenzia delle entrate:
 - a) le attività relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, incluse quelle delle Unità di Crisi COVID-19 centrali e regionali/provinciali e le attività informatiche indispensabili a supporto del lavoro agile, nonché quelle degli addetti alle attività relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
 - b) le attività legate al supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'emanazione di provvedimenti con imminente scadenza non oggetto di differimento da parte delle autorità competenti;
 - c) le attività di ricezione e gestione della corrispondenza, cartacea ed elettronica;
 - d) le attività correlate al pagamento degli stipendi, comprese quelle di emissione delle certificazioni dei redditi;
 - e) le attività legate all'attivazione della partita pensionistica;
 - f) le attività che fanno capo all'ufficio disciplina;
 - g) le attività relative alla gestione contenzioso in ambiti extra-tributario;

- h) gli adempimenti connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso tributario;
 - i) le attività necessarie all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali;
 - j) le risposte alle istanze di interpello, per i quali sono imminenti termini di prescrizione o decadenza;
 - k) le attività indispensabili di presidio dell'accesso alle banche dati dell'Agenzia e di sicurezza informatica;
 - l) le attività di riscontro alle richieste urgenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - m) l'esecuzione di atti e stipula di contratti volti a garantire la regolarità degli approvvigionamenti e della conduzione degli immobili, pagamenti e versamenti ed ogni altro adempimento amministrativo urgente;
 - n) le attività di rilascio dei certificati e attestazioni, le attività di ricezione degli atti presentati per la registrazione, il rilascio del codice fiscale ai neonati e ad altri soggetti nei casi di comprovata urgenza nonché della partita IVA nei casi non gestiti dal portale COMUNICA, l'abilitazione ai servizi telematici e l'attività di assistenza tramite canale telefonico;
 - o) le attività di presa in carico delle dichiarazioni di successione telematiche e di ricezione delle dichiarazioni di successione presso gli uffici, nei casi in cui sia previsto, nonché la messa a disposizione del contribuente dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione;
 - p) le attività di accettazione formalità presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare;
 - q) adempimenti connessi alle misure fiscali di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese introdotte dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - r) attività di lavorazione e pagamento dei rimborsi fiscali;
 - s) le attività di valutazione immobiliare e di consulenza tecnico-estimativa rese alle Prefetture in relazione alle procedure indennitarie conseguenti ai provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto legge n. 18 del 2020;
 - t) le attività funzionali ed accessorie volte a garantire la continuità di quelle sopra elencate ed il mantenimento delle forme di lavoro agile;
 - u) l'esercizio della funzione della riscossione nazionale, riattribuito ex art. 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, svolto dall'ente strumentale Agenzia delle entrate- riscossione;
2. Con provvedimenti organizzativi adottati dai Capi Divisione, dai Direttori Centrali, dai Direttori Regionali dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le specifiche attività, tra quelle di cui ai punti da a) a t) che precedono, da rendere in presenza, ove necessario, al fine di garantire la continuità di

servizi indispensabili, ferma restando la previsione di turnazioni per ridurre al minimo la presenza fisica di personale negli uffici.

3. Analogamente sono individuate dalle competenti funzioni dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, le specifiche attività, nell'ambito di quelle afferenti alla funzione della riscossione di cui al precedente punto u), da rendere in presenza, ove necessario, al fine di garantire la continuità di servizi indispensabili, ferma restando la previsione di turnazioni per ridurre al minimo la presenza fisica di personale negli uffici.
4. La presente Direttiva cessa di avere effetto al termine della fase emergenziale ovvero sino all'adozione di diverse disposizioni. Resta fermo che le relative previsioni si applicano sino all'emanazione di eventuali provvedimenti delle autorità competenti incompatibili con le stesse.

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente